

Milano, 12 gennaio 2021

### **CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI – oneri documentali e fruizione del credito**

L'AE, attraverso le Risposte<sup>1</sup> ad istanze di interpello di fine 2020, ha fornito chiarimenti volti a dirimere alcuni dubbi in materia di oneri documentali per fruire del credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi.

La disciplina è stata introdotta dall'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); in particolare, il comma 195 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

- l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
- la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli "altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati", recanti l'espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:

- **per gli investimenti 2020: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019"**
- **per gli investimenti 2021: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020"**

Tra i chiarimenti dati con le risposte ai citati interpelli l'AE sottolinea che:

- la fattura sprovvista della "dicitura" non può essere considerata idonea e determina la revoca del beneficio;
- è possibile procedere ad integrazione per regolarizzare il documento ai fini del beneficio.

L'AE conferma quindi che l'inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d'imposta, in sede di controllo, la revoca dell'agevolazione; nel contempo indica le modalità operative per regolarizzare *ex post*, ad investimento già perfezionato, l'omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

Le modalità di regolarizzazione ammesse sono:

- **fattura elettronica**: è consentita al beneficiario l'apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, che dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 39, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- **fattura elettronica (in alternativa alla scritta indelebile di cui sopra)**: è consentita al beneficiario l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella CM 14/E/2019 (facoltativo l'invio al SdI);
- **fatture emesse in formato cartaceo**: è consentita al beneficiario l'apposizione della dicitura sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

---

<sup>1</sup> Risposte nn. 438/2020 - 439/2020

In merito alle modalità di fruizione del credito d'imposta:

- con riferimento al credito di cui alla Legge Bilancio 2020: esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- con riferimento al credito di cui alla Legge Bilancio 2021: esclusivamente in compensazione e in tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione. È previsto altresì un meccanismo di recupero "accelerato", con possibilità di compensazione in un'unica quota annuale, per gli investimenti effettuati da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Al riguardo attesi gli opportuni chiarimenti in merito all'anno di riferimento per quantificare il reddito (non indicato nel testo normativo) e le modalità operative di utilizzo del credito (ivi inclusa l'istituzione del codice tributo).

Se l'impresa, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, cede a titolo oneroso il bene agevolato o lo trasferisce a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), scatta il cosiddetto meccanismo del "recapture" (riversamento del credito).

**STUDIO BRAMANTE**  
dott.ssa Lucia Bramante

